

**LA CONSULTA RITIENE LEGITTIMA L'ESCLUSIONE
DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
AL DELITTO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.
APERTA UNA FALLA NEL SISTEMA?**

Nota a [Corte cost., sent. 5 marzo 2021, n. 30, Pres. Coraggio, Red. Petitti](#)

di Federico Valente

Il contributo analizza la sentenza n. 30 del 2021 della Corte costituzionale anche alla luce della tendenza legislativa alla progressiva erosione del campo applicativo dell'art. 131-bis c.p., soffermandosi, in maniera critica, sul principale argomento utilizzato dalla Consulta per respingere le censure di illegittimità prospettate dai giudici a quibus: la «particolare complessità» del bene giuridico tutelato dall'art. 337 c.p. Tale argomento, secondo l'autore, non appare convincente sia rispetto alla ratio della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia in prospettiva futura, in quanto porta con sé il rischio di un allargamento senza limiti dell'elenco dei reati ostativi al riconoscimento dell'esimente. L'autore si permette allora di suggerire una diversa lettura dell'istituto, che ne esalti la connessione con i principi costituzionali di cui esso è espressione, così da evitare l'inconveniente sopra prospettato.

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 30 del 2021 della Corte costituzionale e l'ultimo precedente in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 2. Il progressivo ampliamento delle preclusioni applicative della non punibilità per particolare tenuità del fatto e primi dubbi di illegittimità costituzionale. – 3. Le censure di illegittimità costituzionale prospettate. – 4. L'infondatezza della questione relativa all'art. 77 della Costituzione. – 5. L'infondatezza delle questioni concernenti il principio di ragionevolezza. – 6. L'esigenza di «speciale protezione» del bene giuridico tutelato dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale: considerazioni critiche.

1. La sentenza n. 30 del 2021 della Corte costituzionale e l'ultimo precedente in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Con la sentenza in commento¹ la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 131-bis c.p., stavolta nella parte in cui prevede, ai sensi del secondo periodo del secondo comma, che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 337 del medesimo codice (resistenza a

¹ C. cost., 5 marzo 2021, n. 30. Per una ulteriore analisi di tale pronuncia si veda ATTANASIO (2021), p. 786 ss.

pubblico ufficiale) commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Se meno di un anno fa la Corte, con la sentenza n. 156 del 2020², aveva dato prova di grande coraggio, portando avanti il nuovo corso³ intrapreso a partire dalla nota sentenza 236 del 2016⁴, di ben diverso tenore appare la pronuncia che qui si commenta. In quest'ultima occasione, infatti, dopo aver ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale «le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta⁵», il Giudice delle Leggi respedisce al mittente tutte le censure di illegittimità prospettate dai giudici *a quibus*, convinto della perfetta legittimità costituzionale della disposizione censurata.

Queste due pronunce, pur partendo da una premessa comune – la concezione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, al pari delle altre cause di non punibilità, quale espressione di un bilanciamento di interessi variamente declinabile dal legislatore – si differenziano profondamente in ordine al dispositivo e, più in generale, al riconoscimento dei limiti che il legislatore incontra nella concreta definizione del campo applicativo dell'esimente in questione: nel primo caso (sentenza n. 156 del 2020), infatti, la Corte ha imposto un vincolo di razionalità particolarmente stringente, sulla base del quale è giunta perfino ad introdurre un nuovo requisito applicativo; nel secondo caso (sentenza n. 30 del 2021), invece, ha assecondato la scelta preclusiva, riconoscendo implicitamente al legislatore un amplissimo margine di discrezionalità⁶.

Poiché in quest'ultima occasione i rimettenti chiedevano un intervento meramente demolitorio – privo, cioè, di qualsiasi contenuto manipolativo che aveva indotto in prima battuta la Corte a rigettare la questione poi accolta con la sentenza n. 156 del 2020⁷ –, è evidente che la ragione alla base dell'attuale diversa presa di posizione

² Si tratta della pronuncia attraverso la quale il Giudice delle Leggi, dando attuazione ad un suo precedente monito espresso con la sentenza n. 207 del 2017 e rimasto senza seguito in sede parlamentare, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-*bis* c.p. nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ivi prevista ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva. A commento di tale sentenza si vedano, GIUGNI (2021), p. 880 ss., PANEBIANCO (2021) p. 189 ss., BOVE (2020), p. 1562 ss., CONTIERI (2020) nonché, volendo, VALENTE (2021), p. 2015 ss. Sempre in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, C. cost., n. 120 del 2019 e n. 279 del 2017.

³ PALAZZO (2019a), p. 2398 ss.

⁴ Con tale pronuncia la Corte, ricollegandosi alla 'pionieristica' sentenza n. 341 del 1994 rimasto un caso isolato, ha dato avvio al nuovo orientamento secondo cui, ai fini del giudizio di ragionevolezza-proporzione, non è necessario far ricorso allo schema triadico basato sul *tertium comparationis*. Ricostruisce e analizza la giurisprudenza costituzionale in materia di scelte sanzionatorie, C. cost., n. 179 del 2019 nonché, in dottrina, VIGANÒ (2021), in particolare pp. 52-90, GAMBARDELLA (2021), p. 26 ss., in particolare §4, GRIMALDI (2020), PUGIOTTO (2019), p.785 ss., BARTOLI (2019), p.967 ss., LEO (2017), PULITANÒ (2017) p. 48 ss. Per una disamina più risalente nel tempo, CORBETTA (1997), p.134 ss. Agli albori di questo ormai sconfinato filone giurisprudenziale, PIZZORUSSO (1971), p. 182 ss.

⁵ *Ex plurimis*, oltre alle pronunce in materia di particolare tenuità del fatto sopra richiamate (nota 2), anche C. cost., n. 140 del 2009.

⁶ *Infra* §5, §6.

⁷ Fu proprio l'assenza di soluzioni a 'rime obbligate' (cfr. CRISAFULLI (1976), p. 1694 ss.) e la conseguente necessità di intervenire in maniera creativa sull'art. 131-*bis* c.p. a indurre la Corte, con la sentenza n. 179 del

non può che risiedere nella piena convinzione del Giudice delle Leggi circa la legittimità costituzionale della disposizione censurata.

Tale decisione, tuttavia, pare non convincere fino in fondo laddove individua quale fondamento della disposizione censurata l'esigenza di una protezione rafforzata del bene giuridico sotteso all'art. 337 c.p.: come vedremo⁸, infatti, questo argomento pone notevoli criticità in prospettiva futura e sembra lasciare aperti molti interrogativi in ordine alla ragionevolezza di preclusioni applicative dell'istituto della particolare tenuità del fatto basate unicamente sul titolo di reato per cui si procede.

2. Il progressivo ampliamento delle preclusioni applicative della non punibilità per particolare tenuità del fatto e primi dubbi di illegittimità costituzionale.

Come visto sopra, le censure promosse dai giudici *a quibus* avevano ad oggetto una delle numerose preclusioni applicative della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che sono state introdotte dal legislatore nel corso degli anni⁹. Ci ricorda la Corte, a tal proposito, che il novero delle originarie preclusioni – basate sulle modalità della condotta, sulla gravità dell'evento e sull'intensità della colpevolezza¹⁰ – è stato via via allargato dapprima (a) con il decreto legge n. 53 del 2019, che ha sancito la non applicabilità dell'esimente di tenuità ai reati, puniti con pena superiore nel massimo a due anni e 6 mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; poi (b) con la legge di conversione n. 77 del 2019, che ha esteso la preclusione ai delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341-*bis* c.p., commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni; infine, (c) con un altro decreto legge, il n. 130 del 2020 – intervenuto nelle more del presente giudizio –, che ha aggiunto all'elenco dei reati ostativi alla concessione dell'esimente il delitto di oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.) e ha limitato il campo di applicazione delle preclusioni sub b) alle ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni (e non più, dunque, a danno di qualsiasi pubblico ufficiale come era previsto in precedenza).

2017 sopra citata (nota n. 2), a rigettare le questioni di legittimità in quella occasione prospettate e a limitarsi ad indirizzare al legislatore uno dei suoi numerosi 'moniti'.

⁸ *Infra* §6.

⁹ Per un'analisi dell'istituto si rinvia, nell'ambito di una vasta produzione dottrinale, a GULLO (2021), BOVE (2019), ALBERTI (2016), AMARELLI (2017a), p. 557 ss., ID (2017b), p. 393 ss., ID (2015a), p. 968 ss., ID (2015b), p.1102 ss., BARTOLI (2015), p. 659 ss., GROSSO (2015), p. 517 ss., PADOVANI (2015), CISTERNA (2015).

¹⁰ Si fa riferimento alle ipotesi previste al primo periodo del secondo comma dell'art. 131-*bis* c.p., secondo cui «L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o lesioni gravissime di una persona».

Se già le limitazioni originarie avevano incontrato le critiche di parte della dottrina¹¹, in quanto impediscono al giudice di valutare il complessivo ‘bisogno di pena’¹² espresso dal reato in concreto, ancor più discutibili appaiono quelle di nuovo conio. Attraverso quest’ultime, infatti, non solo la valutazione legislativa di non tenuità avviene *ex ante* (prima, cioè, della commissione del fatto), ma tale valutazione si fonda su un dato *astratto* costituito appunto da specifici titoli di reato. E non è un caso se già in sede di promulgazione della legge n.77 del 2019 il Presidente della Repubblica aveva sollevato perplessità in merito, tra le altre cose¹³, proprio alle nuove ipotesi di esclusione dell’esimente. Si legge, infatti, nella lettera indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio che «Questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare “allarme sociale”».

L’inconciliabilità delle nuove esclusioni con la *ratio* di fondo della particolare tenuità del fatto (e, dunque, con i principi costituzionali di proporzione e di *extrema ratio*¹⁴) sembrava potersi desumere anche dall’insegnamento che si trae dalla lettura della

¹¹ Cfr., per quanto riguarda le preclusioni basate sulle modalità della condotta, sul danno e sulla colpevolezza, CISTERNA (2015) e BOVE (2019), in particolare pp. 54-55, secondi i quali tali ipotesi, oltre a dar luogo ad un eccesso di delega, contrasterebbero con il principio di ragionevolezza. Altrettanto critico nei confronti delle medesime previsioni – che rifletterebero la «preoccupazione di sottrarre all’art. 131-*bis* c.p. specifiche situazioni ritenute ‘politicalmente’ sensibili», anche GULLO (2021), p.8. Ritengono, invece, che si tratti di ipotesi che potrebbero portare già di per sé ad un giudizio di non tenuità anche in assenza di specifica previsione, BARTOLI (2015), cit. e GROSSO (2015), cit. Sul requisito costituito dal massimo edittale pari a 5 anni di reclusione, si rinvia, infine, alle osservazioni critiche di PADOVANI (2015), secondo cui per la definizione del campo applicativo dell’esimente sarebbe stato meglio far riferimento al minimo edittale in quanto esso «esprime la soglia di *indefettibilità* cui è ancorata la tutela, e quindi il disvalore necessariamente riconosciuto all’offesa» mentre «il massimo esprime [...] il limite estremo della minaccia, la soglia oltre cui non può spingersi la reazione, quale che sia la gravità in concreto dell’offesa, e determina così (e al contempo circoscrive) l’ambito del rischio penale» (p.2).

¹² Cfr. PADOVANI (2015), cit. In generale sui concetti di meritevolezza e bisogno di pena ROMANO (1992), p. 39 ss.

¹³ La perplessità espresse nella lettera, consultabile in www.quirinale.it, si indirizzavano anche nei confronti delle disposizioni concernenti il contrasto alla immigrazione irregolare, con particolare riferimento alla norma incriminante la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali – per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione delle norme sull’immigrazione – da parte di navi e alla relativa sanzione.

¹⁴ Sul collegamento tra particolare tenuità del fatto e principi costituzionali si rinvia, oltre alle opere già citate (nota 9), anche alla Relazione illustrativa del D.lgs. n.28 del 2015, nella parte in cui si legge che «in primo luogo, sotto il profilo sostanziale, l’istituto espunge dall’area della punibilità quei fatti storici che ne appaiono “immeritevoli”. Sotto questo profilo, pertanto, l’irrelevanza del fatto contribuisce chiaramente a realizzare il sovraordinato principio dell’*ultima ratio* e, ancora più fondamentalmente, il principio di proporzione senza la cui ottemperanza la risposta sanzionatoria perde la sua stessa base di legittimazione». In argomento anche Corte costituzionale, n. 279 del 2017, in cui si afferma che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-*bis* cod pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di *extrema ratio* della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (corsivo nostro). Sul principio di *ultima ratio* si veda, infine, anche l’ampia analisi di DEMURO

nota sentenza delle Sezioni Unite Tushaj¹⁵. Quest'ultima, infatti, nel risolvere una specifica questione di diritto – la configurabilità dell'esimente di tenuità nei reati con soglie di punibilità – fornisce importanti indicazioni di carattere generale circa la natura e la *ratio* del (allora) nuovo istituto, che sembrano poter guidare non solo l'interprete chiamato ad applicarlo ma anche il legislatore in vista di eventuali modifiche di disciplina¹⁶. A tal proposito, si legge nella sentenza delle Sezioni Unite, che l'art. 131-*bis* c.p. richiede «un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta»; che «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore»; che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento»; infine che «essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto».

Sebbene, in definitiva, i sospetti di contrasto della disposizione censurata con il dettato costituzionale sembravano potersi desumere da più parti, la Corte ne ha invero sancito la perfetta legittimità costituzionale, individuandone il fondamento, come anticipato in apertura e come si approfondirà più avanti, nella «particolare complessità» del bene giuridico sotteso al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, reputato meritevole di «speciale protezione¹⁷».

3. Le censure di illegittimità costituzionale prospettate.

La sentenza n. 30 del 2021 che qui si commenta trae origine da due diverse ordinanze di rimessione¹⁸, contenenti censure analoghe ma non perfettamente sovrapponibili. Entrambi i rimettenti – il Tribunale di Torino e quello di Torre Annunziata –, infatti, ritengono irragionevole aver legato la preclusione applicativa dell'esimente di tenuità ad un particolare titolo di reato (e non alle caratteristiche del

(2013), p. 1654 ss.

¹⁵ Cass. Sez. Unite pen., 25.02.2016 – 6.04.2016 n. 13681 in www.penalecontemporaneo.it, con breve nota di ANDOLFATTO (2016).

¹⁶ Sottolinea la 'portata ampia' di tale sentenza, nel senso che le Sezioni Unite non si sarebbero limitate a risolvere la specifica questione di diritto su cui erano chiamate a pronunciarsi ma, anzi, si sarebbero spinte fino ad esprimere «lo spirito di fondo con il quale ci si deve relazionare con l'istituto della particolare tenuità del fatto», BARTOLI (2016), p. 1729. Di simile avviso, AMARELLI (2016), p. 782 ss. Anche secondo GULLO (2021), cit. tale pronuncia, insieme alla coeva sentenza 'Coccimiglio' (Cass. Sez. Un. pen., 25.02.2016 – 6.04.2016, n.13682), ha il merito di aver «ripristin[at]o la centralità del giudice, quale necessario interprete dello spirito dell'art. 131-*bis* c.p. rispetto alla vicenda all'esame», assicurando anche la «massima espansione possibile della previsione in oggetto» (p.10).

¹⁷ Corte cost., n. 30 del 2021.

¹⁸ Tribunale di Torino, I Sez. pen., ord. 5.02.2020, giudice dott. Natale e Tribunale di Torre Annunziata, ord. 16.06.2020, giudice dott. Contieri.

fatto concreto come avviene nelle altre ipotesi viste sopra¹⁹), adducendo, però, argomenti e *tertia comparationis* differenti.

Il giudice piemontese sottolinea come la preclusione censurata sia priva di qualsivoglia giustificazione ragionevole: all'esito di una scrupolosa lettura dei lavori preparatori, la disposizione sarebbe invero basata unicamente su una «visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità²⁰», che non si concilia con il principio di proporzionalità, il cui fondamento costituzionale viene individuato, come da costante giurisprudenza della Corte²¹, negli art. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 49 della CDFUE. Si tratta – quello della 'visione sacrale del rapporto cittadino-autorità' (ormai incompatibile con la nostra Carta fondamentale) – dell'argomento che aveva consentito alla Corte di dichiarare, ormai quasi 30 anni fa, l'illegittimità costituzionale del minimo edittale del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale allora vigente, attraverso la nota sentenza n. 341 del 1994²², espressamente richiamata in questa sede.

Il Tribunale di Torre Annunziata, invece, ritiene illegittimo l'art. 131-*bis* c.p. nella parte che qui rileva perché, a suo dire, questo sottende una presunzione assoluta di non tenuità irragionevole in quanto non sorretta dall'*id quod plerumque accidit*. A tal fine, il Tribunale richiama, fra le altre cose, la vasta giurisprudenza della Corte in materia di misure cautelari, sotto la cui scure sono cadute in passato quasi tutte le numerose fattispecie presuntive di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere²³.

Secondo entrambi i rimettenti, inoltre, la disposizione censurata sarebbe anche foriera di illegittime disparità di trattamento: dal confronto con alcune fattispecie reputate omogenee al delitto di resistenza a pubblico ufficiale dal punto di vista del bene giuridico tutelato e alle quali la tenuità del fatto risulta invece applicabile²⁴, emergerebbe anche un profilo di irragionevolezza estrinseca.

Oltre alle questioni concernenti il principio di ragionevolezza sopra prospettate, il Tribunale di Torre Annunziata rileva un ulteriore ed ultimo profilo di illegittimità, stavolta attinente ai limiti che la Costituzione assegna alla decretazione d'urgenza. La disposizione oggetto di censura, aggiunta, come detto sopra, in sede di conversione del 'decreto sicurezza bis'²⁵, sarebbe rispetto a quest'ultimo estranea dal punto di vista contenutistico e funzionale. Da ciò ne deriverebbe, sempre secondo il giudice campano, la violazione anche dell'art. 77 della Costituzione.

¹⁹ Cfr. nota 10

²⁰ Trib. di Torino, ord. cit.

²¹ Cfr. sentenze n. 409 del 1989, n. 343 del 1993, n. 341 del 1994, n. 68 del 2012, n. 236 del 2016, n. 179 del 2017, n. 222 e 233 del 2018, n. 40, 88, 99 e 112 del 2019.

²² Si tratta, come già detto *sub* nota n.4, del primo caso isolato di sindacato intrinseco sulla misura della pena.

²³ Sono state fatte salve, com'è noto, solo le presunzioni operanti rispetto ai delitti previsti agli artt. 416-*bis*, 270 e 270-*bis* c.p. In argomento si vedano LEO (2014) e MANES (2014), p. 457 ss.

²⁴ Vengono citati, nello specifico, i delitti di abuso di ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, lesioni cagionate a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell'adempimento delle funzioni o del servizio (Tribunale di Torino), interruzione di pubblico servizio e oltraggio a magistrato in udienza (Tribunale di Torre Annunziata).

²⁵ D.l. 14 giugno 2019, n. 53 recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica».

4. L'infondatezza della questione relativa all'art. 77 della Costituzione.

Riuniti i procedimenti e trattata una questione preliminare che avrebbe potuto portare alla chiusura del giudizio *in limine litis*²⁶, la Corte passa ad analizzare la censura concernente l'art. 77 della Costituzione. A tal fine, viene ripercorsa la costante giurisprudenza in materia, secondo la quale un difetto di omogeneità, che «si determina solo quando la disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente “estranea” o addirittura “intrusa”» rispetto al decreto legge convertito, può essere valutata «sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (*ex plurimis*, sentenze n. 247, n. 226 e 181 del 2019; ordinanze n. 204 e n. 93 del 2020)». Ebbene, alla luce della originaria eterogeneità contenutistica del decreto legge n. 53 del 2019 e del suo obiettivo di garantire «più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica²⁷», l'addizione normativa censurata viene reputata dal Giudice delle Leggi non estranea né tantomeno intrusa. Ciò perché, secondo la Corte, l'esclusione dal campo applicativo dell'art. 131-*bis* c.p. dei reati commessi a danno di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni è coerente, dal punto di vista teleologico, alla *ratio* del decreto di una «più incisiva salvaguardia dell'azione pubblica».

5. L'infondatezza delle questioni concernenti il principio di ragionevolezza.

Arrivati a questo punto la Corte passa all'analisi delle censure di irragionevolezza, le più interessanti considerato l'ultimo precedente in materia²⁸ e, più in generale, la recente giurisprudenza della Corte basata su tale principio²⁹. Come abbiamo visto *supra*³⁰, tre erano le censure prospettate dai giudici *a quibus*, due delle quali ruotanti attorno al fatto di aver legato la preclusione ad uno specifico titolo di reato: una,

²⁶ Si tratta della questione concernente la rilevanza dell'introduzione, nelle more del presente giudizio, dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2020 che, come visto sopra, aveva limitato l'estensione della preclusione oggetto di censura ai soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. La Corte, ribadita la propria costante giurisprudenza sul punto (vengono citate la sentenza n. 125 del 2018 e l'ordinanza n. 185 del 2020) e rilevato che i fatti di resistenza su cui erano chiamati a pronunciarsi i giudici *a quibus* erano stati commessi proprio a danno di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ha ritenuto di non dover restituire gli atti ai giudici di merito.

²⁷ Corte cost., sent. n. 30 del 2021.

²⁸ Cfr. nota n.2.

²⁹ Per una analisi dell'evoluzione del giudizio di ragionevolezza e delle sue molteplici articolazioni, con particolare attenzione al recente filone del sindacato intrinseco, *ex multis*, MANES e NAPOLEONI (2019), pp. 344-378, ma già MANES (2012), p. 99 ss. e ID. (2007), p. 729 ss. nonché BARTOLI (2018), p. 97 ss. e MERLO (2016), p. 1427 ss. Per una disanima antecedente al 'cambio di passo' operato a partire dalla sentenza n. 236 del 2016, DODARO, (2012), PALAZZO (1998), p. 350 ss. Nella dottrina costituzionalistica, CARTABIA (2016), p. 463 ss., LA TORRE e SPADARO (2002), MORRONE (2001), ZAGREBELSKY (1994), p.179 ss. Fondamentale, infine, anche in chiave comparatistica, il recente lavoro di RECCHIA (2020).

³⁰ Cfr. §3.

di tipo intrinseco, relativa alla anacronistica visione del ‘rapporto cittadino-stato’ su cui il Tribunale di Torino ritiene basarsi la disposizione censurata; un’altra, sempre di tipo intrinseco, individuata dal Tribunale di Torre Annunziata nella presunzione assoluta di non particolare tenuità, non sorretta a suo dire dall’*id quod plerumque accidit*; infine, una terza, di tipo questa volta estrinseco, relativa ad asserite disparità di trattamento.

Procedendo nell’esposizione secondo un ordine inverso rispetto a quello seguito dalla sentenza n.30 del 2021, possiamo dire che la Corte ha gioco facile nel respingere le censure relative al principio di uguaglianza. Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, i delitti di cui agli artt. 323 c.p. (abuso d’ufficio), 328 c.p. (rifiuto d’atti d’ufficio) e 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) sono inconferenti rispetto a quello di resistenza a pubblico ufficiale dal punto di vista del bene giuridico tutelato. Mentre la tutela apprestata da quest’ultimo al normale funzionamento della pubblica amministrazione è da intendere in senso ampio, in modo da includervi anche «la sicurezza e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni³¹», come specificato dalla giurisprudenza di legittimità appositamente citata, così non è per i *tertia* adottati dai tribunali territoriali. I delitti di cui sopra, infatti, «per quanto incidano anch’essi sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica³²». La maggiore ampiezza del bene giuridico protetto dal delitto di resistenza rispetto a quello sotteso alle altre fattispecie rende dunque impossibile per la Corte «impostare il giudizio comparativo»³³.

Con scarna ma altrettanto convincente motivazione viene respedita al mittente anche l’ulteriore censura prospettata dal Tribunale di Torre Annunziata, relativa all’irragionevolezza della presunzione assoluta di non tenuità sottesa all’art. 131-*bis*, secondo comma, secondo periodo, c.p. Ci ricorda, infatti, il Giudice delle Leggi che il vaglio sulla ragionevolezza delle fattispecie presuntive concerne la congruità delle stesse alla base empirico-fattuale: se i fatti si presentano sempre come descritti nella fattispecie astratta, la norma è legittima; se, tuttavia, è possibile immaginare anche solo un’ipotesi contraria, siamo allora di fronte ad un automatismo che deve essere rimosso perché contrastante con il principio di uguaglianza-ragionevolezza. A tal fine, basta rammentare la giurisprudenza costante della Corte in materia di automatismi sanzionatori che, con una formula riproposta in numerose pronunce, sancisce che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’*id quod plerumque accidit*. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie

³¹ Cass. Sez. unite penali 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981.

³² C. cost., n.30 del 2021.

³³ C. cost., n.30 del 2021. Circa l’asserita disparità di trattamento rispetto alle ulteriori fattispecie richiamate dai giudici *a quibus*, la Corte rileva come la prima (lesioni cagionate a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell’adempimento delle funzioni o del servizio) costituisca un’ipotesi che «ricade senz’altro nell’esclusione dell’esimente di tenuità prevista per il titolo di reato di cui all’art. 337 cod. pen.» mentre la seconda (oltraggio a magistrato in udienza) sia ormai stata inclusa espressamente nell’elenco dei reati ostativi dal d.l. 130 del 2020.

tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa³⁴».

È del tutto evidente, però, che un simile vaglio non è esperibile nel caso di specie. La particolare tenuità – *rectius*, la non particolare tenuità dei fatti di resistenza a pubblico ufficiale –, infatti, non rappresenta un dato ontologico-naturalistico valutabile in termini di regolarità fattuale³⁵, ma una valutazione normativa, censurabile attraverso parametri che nulla hanno a che vedere con quello appena richiamato³⁶. E sono proprio altri parametri – la «particolare complessità» del bene giuridico tutelato dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale e l’esigenza di «speciale protezione» che da questa ne deriva – che consentono alla Corte di rigettare anche la questione prospettata dal Tribunale di Torino e, più in generale, di ritenere legittima la disposizione censurata.

A fondamento della decisione vi è, peraltro, la consolidata giurisprudenza costituzionale sulle cause di non punibilità, che la Corte ripercorre espressamente in questa sede. Viene ribadito, infatti, che le cause di non punibilità, fra cui certamente rientra la particolare tenuità del fatto, «costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore (sentenze n.156 del 2020, n.140 del 2009 e n.8 del 1996)³⁷». Aver legato la preclusione applicativa dell’esimente di tenuità ad un particolare titolo di reato – la resistenza a pubblico ufficiale – non costituisce, dunque, secondo la Corte, una soluzione manifestamente irragionevole, ma anzi significa aver dato rilevanza ad un’esigenza particolarmente stringente, qual è quella di rafforzare la tutela di un bene giuridico reputato particolarmente complesso. Tutto ciò, senza porsi in contrasto con gli ulteriori principi, richiamati dai rimettenti, di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

³⁴ *Ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenze n. 265 del 2010, n. 164 e 183 del 2011, n. 48 e 185 del 2015. In argomento si rinvia nuovamente a LEO (2014), cit. e MANES (2014), cit.

³⁵ Sulle difficoltà dei giudizi di costituzionalità che comportano valutazioni di tipo empirico fattuale, PULITANÒ (2008), p. 1004 ss.

³⁶ Si legge, infatti, nella sentenza in commento che «Non è pertinente il richiamo del Tribunale di Torre Annunziata alla giurisprudenza di questa Corte sulle presunzioni assolute in materia penale, segnatamente concernenti l’adeguatezza cautelare della sola custodia in carcere. Tali presunzioni si fondano su un’illusione legislativa, la cui rispondenza all’id quod plerumque accidit costituisce un limite intrinseco di ragionevolezza, l’osservanza del quale deve essere verificata in termini di congruità della «base empirico-fattuale» (da ultimo, sentenza n.191 del 2020). Nel caso in scrutinio, viceversa, il legislatore non ha compiuto un’operazione logica di tipo presuntivo, che possa vagliarsi secondo un parametro di regolarità fattuale, ma, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia di politica criminale, ha identificato un bene giuridico di speciale pregnanza, cui ha ritenuto di assegnare una protezione rafforzata».

³⁷ Corte cost., sent. n. 30 del 2021.

6. L'esigenza di «speciale protezione» del bene giuridico tutelato dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale: considerazioni critiche.

Come si è tentato di illustrare nel paragrafo precedente e come anticipato in apertura del presente lavoro, il cuore della sentenza è costituito dalla rilevata esigenza legislativa di rafforzare, anche attraverso l'esclusione dell'esimente di tenuità al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la tutela del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ovvero di un interesse contrapposto e reputato preminente rispetto a quelli di cui la particolare tenuità è espressione. Ciò sul presupposto che l'istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p., al pari delle altre cause di non punibilità, sottende un bilanciamento di interessi che il legislatore è libero di declinare come meglio crede, con il solo limite della manifesta irragionevolezza.

A prescindere da ogni considerazione intorno a questo modo di concepire l'istituto, la decisione della Corte pare non convincere fino in fondo per almeno due motivi. Innanzitutto, perché la disposizione censurata non sembra così solida già dal punto di vista della coerenza funzionale rispetto ai suoi scopi: posto che i fatti qualificabili come particolarmente tenui alla stregua dei criteri previsti al primo comma dell'art. 131-*bis* c.p. sono di scarso rilievo, sembra una scelta puramente simbolica quella di aver previsto il loro necessario assoggettamento a sanzione penale asseritamente sulla base di una più convinta esigenza repressiva³⁸. Per essere più chiari, se davvero il legislatore avvertiva la necessità di perseguire in maniera rigorosa i fatti inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 337-*bis* c.p. (ma il discorso vale anche per gli altri delitti sottratti dall'ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto), non è certo nei confronti delle più tenui manifestazioni di tale delitto che doveva rivolgere particolare attenzione. In secondo luogo, perché, anche a voler ammettere la legittimità della disposizione censurata in termini di coerenza tra mezzo e scopo, tale decisione, così motivata, rischia di aprire a future ulteriori preclusioni potenzialmente senza limiti, che potranno operare tutte le volte in cui il legislatore reputerà un determinato bene giuridico, come nel caso di specie, particolarmente complesso e meritevole di una protezione rafforzata³⁹.

³⁸ Cfr. GROSSO (2015), cit. in cui si legge che «Quanto all'asserito indebolimento dell'efficacia del contrasto penale al crimine ed al rilievo concernente l'importanza degli interessi protetti da taluni reati che potrebbero essere dichiarati non punibili ai sensi della nuova legge, come ho già rilevato è agevole ribattere che la non punibilità per irrilevanza del fatto coinvolge fenomeni 'criminali' in concreto comunque marginali, nei quali il danno o il pericolo cagionato è di speciale tenuità: qualunque sia il livello astratto degli interessi protetti dalla norma penale, in concreto i fatti dichiarati non punibili saranno pertanto in ogni caso di scarso rilievo».

³⁹ A conferma della serietà del rischio ora prospettato si vedano le osservazioni di PALAZZO (2014), p. 1693 ss., secondo cui «la politica criminale degli ultimi tempi sembra privilegiare un andamento "per settori", per tipologie di reati, inseguendo gli specifici fenomeni criminosi che di volta in volta, per una ragione o per l'altra, s'impongono all'attenzione del legislatore anche, ma non solo, in virtù della cassa di risonanza massmediatica. Tutto ciò ha finito per creare una sorta di abito mentale del legislatore, che raramente tiene conto di una visione d'insieme del sistema e dei principi di politica criminale che lo debbono ispirare. Qualunque riforma di "parte generale", ancorché circoscritta, viene immediatamente valutata e per così dire collaudata sul banco di prova delle sue conseguenze in ordine a questa o quella tipologia di reati che in quel momento tiene la scena. E non mancheranno, dunque, i casi in cui la ratio politico criminale della scelta

Punto fondamentale della presente analisi diviene allora tentare di capire se sia possibile immaginare una ragione giustificativa della disposizione censurata – ulteriore rispetto a quella individuata dalla Corte – che sia così anche in grado di evitare il rischio appena prospettato. Per rispondere a questo interrogativo sembra utile ripercorrere brevemente parte di quella giurisprudenza costituzionale relativa a disposizioni che, come quella in questione, elencano i reati inclusi o esclusi dall’ambito applicativo di un certo istituto⁴⁰. Per fare solo alcuni esempi, si pensi alla sentenza n. 33 del 2018, che ha ritenuto legittimo l’art. 12-*sexies*, comma 1, d.l. n. 306 del 1992⁴¹ (ora confluito nell’art. 240-*bis* c.p.), nella parte in cui include il delitto di ricettazione fra quelli a cui è possibile applicare la confisca c.d. ‘allargata’; oppure alla sentenza n. 215 del 2017, per la quale non è irragionevole aver depenalizzato, attraverso il d.lgs. n. 7 del 2016⁴², solo l’ingiuria ‘semplice’ e non anche la forma prevista dal codice penale militare di pace all’art. 226; o, infine, alla sentenza n. 188 del 2019, che ha ritenuto legittimo l’art. 4-*bis*, ord. pen., nella parte in cui include il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione nell’elenco dei reati ostativi al riconoscimento dei benefici penitenziari anche qualora ad esso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità⁴³.

In tutti i casi appena menzionati, la Corte non si è limitata a rilevare che a sostegno dell’inclusione (o della esclusione) potevano esservi esigenze di prevenzione generale, ma dirimente è stata l’individuazione di una ragione giustificativa direttamente riconducibile alla *ratio* dell’istituto di volta in volta in questione: con la prima sentenza (n. 33 del 2018), la Corte ha infatti ritenuto che anche il delitto di ricettazione, al pari degli altri reati a cui la confisca allargata è applicabile ai sensi dell’art. 240-*bis* c.p., possa essere perpetrato in maniera professionale e sia capace di produrre un

“generale”, ad esempio in materia di custodia cautelare o di non punibilità per irrilevanza del fatto, si scontrerà con la peculiare esigenza repressiva di questo o quel titolo criminoso rientrante nell’ambito applicativo dell’istituto da riformare o da introdurre. E diminuiscono così le chances della riforma di sistema. Il fatto è che, in una prospettiva consimile e in un clima diffuso di repressivismo fomentato da fattori sociali generali, come ad esempio il senso di paura presente in una società stremata dalla crisi, non mancheranno mai tipologie di reati di volta in volta avvertiti come particolarmente temuti od odiosi» (pp. 1698-1699).

⁴⁰ La tecnica dell’elencazione dei reati inclusi o esclusi dall’ambito applicativo di un istituto sarebbe, sempre secondo PALAZZO (2014), cit., diretta conseguenza dell’‘abito mentale’ del legislatore sopra descritto, capace di produrre «distorsioni non di poco conto nel prodotto legislativo e nel sistema complessivo». Ritiene, infatti, lo stesso Autore che «la ragione dell’esclusione/inclusione non ha quasi mai niente a che fare con la *ratio* o la funzione dell’istituto ma dipende piuttosto dal grado di “attenzione” con cui spesso momentaneamente si guarda a quel determinato tipo o fenomeno criminoso». (p. 1699).

⁴¹ Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356.

⁴² D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

⁴³ Si tratta della circostanza attenuante applicabile, ai sensi dell’art. 311 c.p., ai delitti previsti al Titolo I, Libro II, del codice penale, estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 2012. A commento di questa importante decisione, incentrata sui principi di ragionevolezza, proporzione e della finalità rieducativa della pena, si vedano MANES (2012b), p. 67 ss., e SOTIS (2012), p. 90 ss.

arricchimento economico in favore del suo autore⁴⁴; con la sentenza n. 215 del 2017, la Corte ha ritenuto che la mancata depenalizzazione dell'ingiuria militare si giustifica in base alla circostanza che tale delitto, nonostante l'identica condotta, offende un bene giuridico ulteriore – la disciplina militare e, più in generale, la coesione delle forze armate – rispetto all'ingiuria comune e che proprio per questo motivo il legislatore ha previsto per la prima ipotesi di ingiuria il particolare regime di procedibilità di cui all'art. 260 c.p.m.p (regime che sarebbe venuto meno nel caso in cui la Corte avesse accolto le questioni⁴⁵); in maniera assai più discutibile, infine, la Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 188 del 2019, che l'inclusione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione nell'elenco dei reati ostativi dell'art. 4-bis ord. pen., anche qualora sia stata riconosciuta l'attenuante di lieve entità, si giustifica proprio in virtù della funzione di questa disposizione di prevedere un regime di accesso ai benefici penitenziari a carattere restrittivo per talune tipologie di reati giudicati particolarmente allarmanti⁴⁶.

Ebbene, tornando al caso di specie e tentando di rispondere all'interrogativo di cui sopra, ci sembra davvero difficile immaginare una ragione giustificativa che, similmente ai casi appena passati in rassegna, possa agganciarsi direttamente alla *ratio* dell'istituto della particolare tenuità del fatto. Com'è noto, infatti, quest'ultimo si fonda sui principi di proporzionalità, di *extrema ratio* e della finalità rieducativa della pena oltre che sull'idea di una possibile sfasatura fra tipicità e offesa, in presenza della quale anche

⁴⁴ Ritiene, tuttavia, che la Corte non si sia limitata ad una pronuncia di rigetto 'secca' ma abbia in realtà indirettamente mutato la natura della confisca allargata, trasformandola da obbligatoria in facoltativa quando si procede per delitti che, come la ricettazione, non presuppongono necessariamente un collegamento con la criminalità organizzata, AMARELLI (2018), p. 307 ss. A conclusioni simili giunge anche FINOCCHIARO (2018), p. 131 ss.

⁴⁵ Critico, tuttavia, nei confronti di questa decisione, RIVELLO (2017), p. 187 ss.

⁴⁶ Si tratta della più problematica fra le tre decisioni appena menzionate: la motivazione offerta dal Giudice delle Leggi, infatti, sebbene sottolinei il collegamento fra l'inclusione nell'elenco dei reati ostativi del sequestro estorsivo attenuato e la *ratio* dell'art. 4-bis, sembra riproporre lo stesso inconveniente della sentenza in commento, ovvero la possibilità di un allargamento senza limiti di detto elenco, considerato il carattere sfuggente e pressoché insindacabile del concetto di allarme sociale. Non a caso, si tratta di una decisione criticata proprio laddove assegna rilievo, ai fini dell'inclusione, all'allarme sociale provocato dalla commissione di un determinato delitto anziché all'inserimento del reo in un contesto di criminalità organizzata. Cfr., sul punto, FIORENTIN (2019), p. 1734 ss., secondo cui «È obiettivamente difficile rinvenire, nell'assetto "salvato" dalla Corte costituzionale, quei parametri di coerenza intrinseca, proporzionalità e rispetto della finalizzazione rieducativa della pena che pure lo stesso Giudice delle leggi in plurime occasioni ha utilizzato proprio nell'espungere dall'ordinamento penitenziario alcune delle più aspre preclusioni del "doppio binario penitenziario". Ma v'è di più. La Corte, "salvando" la discrezionalità del legislatore con riguardo alla scelta di inserire nell'art. 4-bis ord. penit. nuove fattispecie di reato, ne ammette l'esercizio in base anche a valutazioni connesse — come accennato — al ravvisato "allarme sociale" che determinate condotte criminose suscitano nell'opinione pubblica. Si tratta, in tutta evidenza, di un parametro che sfugge a connotati di oggettività e a qualunque ragione dotata della necessaria consistenza sul piano penologico; l'irrigidimento del trattamento penitenziario sembra consentito — con il "viatico" della Consulta — sulla base del volubile "sentire popolare" indirizzato verso quelle tipologie di reato (e di autori) che di volta in volta il potere mediatico additi al pubblico sdegno: *ça ira! Les aristocrates à la lanterne!*». Problematiche analoghe vengono sollevate da MANES (2019b), p. 105 ss. in relazione alla riforma operata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. 'spazzacorrotti') che ha esteso il regime previsto all'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la pubblica amministrazione.

il minimo di pena irrogabile apparirebbe sproporzionato per eccesso e inadeguato ai suoi scopi⁴⁷. Poiché l'esclusione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale dall'ambito applicativo dell'art. 131-*bis* c.p. non è riconducibile né alle ipotesi previste nella prima parte del secondo comma del medesimo articolo, che renderebbero già di per sé assai difficile, anche in assenza di specifica previsione, una valutazione in termini di scarsa rilevanza⁴⁸ né, più in generale, ai criteri ordinariamente utilizzati ai fini di detta valutazione, non si vede perché anche nel caso dell'art. 337 c.p. non si possa assistere a quella sfasatura in virtù della quale il legislatore normalmente ritiene preferibile rinunciare alla irrogazione della sanzione.

Per evitare l'inconveniente sopra prospettato – la possibilità di una moltiplicazione senza limiti dell'elenco dei reati ostativi, che non sembra venir meno neanche alla luce della recente proposta di riforma elaborata dalla Commissione di studio istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dall'ex Presidente della Consulta Giorgio Lattanzi⁴⁹ – si potrebbe allora pensare di considerare la particolare tenuità del fatto non più come una deroga di norme generali ma come una fattispecie 'imposta' dall'ordinamento, in quanto diretta espressione, come peraltro già sottolineato più volte dalla dottrina e dallo stesso Giudice delle Leggi, dei principi costituzionali sopra menzionati⁵⁰. In effetti, la logica del bilanciamento di interessi che la Corte costituzionale ritiene essere sottesa all'art. 131-*bis* c.p. sembra del tutto estranea alla esimente ivi prevista⁵¹, essendo invece ciò che normalmente caratterizza le figure riconducibili alla diversa categoria dogmatica delle cause di giustificazione⁵². Come è stato efficacemente sottolineato⁵³, infatti, la rinuncia dello Stato a sanzionare penalmente un fatto di particolare tenuità non dipende tanto dalla preminenza attribuita all'interesse che trae vantaggio dalla commissione del reato rispetto a quello tutelato dalla norma

⁴⁷ Cfr. PALAZZO (2019b), DE FRANCESCO (2016), pp. 49 ss.

⁴⁸ Cfr., nuovamente, *supra* note 10 e 11.

⁴⁹ Pur prevenendo l'estensione, auspicata da tempo in dottrina, del campo applicativo della particolare tenuità del fatto ai reati puniti con una pena non superiore a 3 anni nel minimo (anziché a 5 nel massimo) e pur attribuendo rilevanza alla condotta del reo susseguente al reato ai fini del riconoscimento di detta esimente, la Commissione non si è spinta fino a proporre l'eliminazione delle preclusioni applicative legate a specifiche figure delittuose. Si legge, infatti, nella Relazione finale di accompagnamento alle proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 elaborate dalla Commissione Lattanzi, consultabile in *Sist. pen.* 25 maggio 2021, che «Restano salve, sulla base di valutazioni politiche relative a singole figure o tipologie di reato o di modalità della condotta – rimesse al Parlamento – le esclusioni previste al secondo comma [dell'art. 131-*bis* c.p.], che individua ipotesi nelle quali l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità». Di ben diverso tenore era, invece, la proposta di legge A.C. n. 2024, presentata alla Camera dei Deputati dall'on. Cirielli il 25 luglio 2019, avente ad oggetto «Abrogazione dell'articolo 131-*bis* del codice penale e modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto» consultabile in *Sist. pen.*, con commento critico di GATTA (2019).

⁵⁰ Sulla possibilità di considerare la particolare tenuità del fatto come una «direttiva del sistema» e non come una sua eccezione, cfr. NISCO (2017) p. 160 ss., in part. pp. 166-168.

⁵¹ AMARELLI (2015a), cit., in part. p. 975.

⁵² Cfr. ROMANO (1990), p. 55 ss., VASSALLI (1960), p. 623 ss., ROXIN (1996), pp. 87-119.

⁵³ AMARELLI (2015a), cit., in part. p. 975.

incriminatrice bensì da tutt'altre esigenze di carattere sostanziale, riconducibili, come già detto, all'idea di proporzione e di *extrema ratio*⁵⁴.

Ecco allora che abbandonando la logica del bilanciamento e ponendosi nell'ottica dei principi, sbarrare la strada all'introduzione di nuove preclusioni che, come quella di specie, fanno leva meramente su esigenze generalpreventive potrebbe divenire decisamente più agevole: basterebbe ricordare l'insegnamento della Corte costituzionale secondo cui «il principio [di proporzione] equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni⁵⁵».

⁵⁴ Cfr. PALAZZO (2014), cit., secondo cui «l'irrelevanza del fatto risponde non solo alla più volte ricordata istanza politico criminale dell'*ultima ratio*, ma anche al principio fondamentale addirittura di giustizia costituito dalla proporzione che deve caratterizzare l'intervento punitivo dello Stato. Fondamento sostanziale e costituzionale, questo, che si lega con l'ormai acquisita consapevolezza dogmatica dei limiti della tipicità penale; [...] Se poi si considera che la moderna legislazione, per una ragione o per un'altra, offre viepiù esempi di tipizzazioni criminose difettose, incapaci di operare selezioni sempre più difficili, ben si comprende che l'irrelevanza del fatto finisce anziché essere un espediente efficientistico una vera e propria necessità di giustizia» (p. 1707).

⁵⁵ Corte cost., n. 409 del 1989.

Bibliografia

ALBERTI, Giulia (2015): [“Non punibilità per particolare tenuità del fatto. Voce per ‘Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016’”](#), *Diritto penale contemporaneo*, 15 dicembre 2015.

AMARELLI, Giuseppe (2018): “Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri ‘reati matrice’”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 307-319.

AMARELLI, Giuseppe (2017a): “Particolare tenuità del fatto (diritto penale)”, in *Enciclopedia del diritto. Annali. Aggiornamenti*, XI, (Milano, Giuffrè), pp. 557-580.

AMARELLI, Giuseppe (2017b): “Particolare tenuità del fatto ed offensività: similitudini apparenti e differenze sostanziali”, in CAVALIERE, Antonio, LONGOBARDO, Carlo, MASARONE, Valentina, SCHIAFFO, Francesco, SESSA, Antonino (eds.), *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 393-406.

AMARELLI, Giuseppe (2016): “Le Sezioni Unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità”, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 787-799.

AMARELLI, Giuseppe (2015a): “L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi (I parte)”, in *Studium iuris*, 9, pp. 968-978.

AMARELLI, Giuseppe (2015b): “L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi (II parte)”, in *Studium iuris*, 10, pp. 1102-1114.

ANDOLFATTO, Enrico (2016): [“Le sezioni unite sull’applicabilità del nuovo art. 131-bis c.p. alle contravvenzioni stradali \(art. 186, commi II e VII, c.d.s.\)”](#) in *Diritto penale contemporaneo*, 29 aprile 2016.

ATTANASIO, Davide (2021): “Particolare tenuità del fatto e resistenza a pubblico ufficiale: la Corte costituzionale esclude la manifesta irragionevolezza della preclusione legislativa di non tenuità”, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 786-795.

BARTOLI, Roberto (2019): “La sentenza n.40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 967-983.

BARTOLI, Roberto (2018): [“Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione”](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 10, pp. 97-111.

BARTOLI, Roberto (2016): “La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati

di pericolo presunto”, in *Giurisprudenza italiana*, 7, pp. 1731-1740.

BARTOLI, Roberto (2015): L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 659-671.

BOVE, Valeria, (2020): “La particolare tenuità del fatto e i reati senza il minimo edittale di pena detentiva: la Corte decide per l’illegittimità costituzionale parziale”, in *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1565-1573.

BOVE, Valeria (2019): *Particolare tenuità del fatto*, (Milano, Giuffrè).

CARTABIA, Marta (2016): “Ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana”, in GIORGIS, Andrea, GROSSO, Enrico, LUTHER, Jorg (eds.), *Il costituzionalista riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky*, (Torino, Einaudi), pp. 463-475.

CISTERNA, Alberto (2015): “A rischio di legittimità aver messo alla porta alcune ipotesi di reato”, in *Guida al diritto*, 15.

CONTIERI, Enrico (2020): [“Una ragionevolezza “a rime sciolte”. Breve commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020”](#), in *Questione Giustizia*, 8 settembre 2021.

CORBETTA, Stefano (1997): “La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 134-174.

CRISAFULLI, Vezio (1976): “La Corte costituzionale ha vent’anni”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 1694-1708.

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2016): *Punibilità* (Torino, Giappichelli).

DEMURO, Gian Paolo (2013), “Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1654-1694.

DODARO, Giandomenico (2012): *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, (Milano, Giuffrè).

FINOCCHIARO, Stefano (2018): [“La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?”](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 131-144.

FIorentin, Fabio: (2019): “La Corte costituzionale “salva” lo sbarramento dell’art.4-bis ord. penit. (e la discrezionalità del legislatore)”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1734-1738.

GAMBARDELLA, Marco (2021), “Il primato del diritto dell’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali: il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria”, in *Cassazione penale*, 1, pp. 26-43.

GATTA, Gian Luigi (2019): [“La proposta di legge per l’abrogazione dell’art. 131-bis c.p.”](#), in *Sistema penale*, 19 dicembre 2019.

GIUGNI, Ilaria (2021): “Tenuità del fatto e limiti di pena: la Corte costituzionale suona sempre due volte. Nuove tecniche decisorie e rinnovate strategie di dialogo con il legislatore”, in *Cassazione penale*, 3, pp. 880-889.

GRIMALDI, Ilaria (2020): “[Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte costituzionale](#)”, in *Giurisprudenza penale web*, 5.

GROSSO, Federico Carlo (2015): La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in *Diritto penale e processo*, 5, p. 517-523.

GULLO, Antonio (2021), “[La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio](#)”, in *Archivio penale*, 1.

LA TORRE, Mario e SPADARO, Antonino (2002): *La ragionevolezza nel diritto* (Torino, Giappichelli).

LEO, Guglielmo (2017), “[Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità](#)”, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 dicembre 2017.

LEO, Guglielmo (2014): “Automatismi sanzionatori e principi costituzionali. Voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2014””, in *Diritto penale contemporaneo*, 7 gennaio 2014.

MANES, Vittorio e NAPOLEONI, Valerio (2019): *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, (Torino, Giappichelli).

MANES, Vittorio (2019): “[L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costituzionale](#)”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 105-122.

MANES, Vittorio (2014): “Lo “sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare”, in *Diritto penale e processo*, 4, pp. 457-468.

MANES, Vittorio (2012a): “[I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza](#)”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, 2012, pp. 99-110.

MANES, Vittorio (2012b): “Viola i principi di ragionevolezza e proporzione la mancata attenuante analoga al reato gemello”, in *Guida al diritto*, 20, pp. 67-71.

MANES, Vittorio (2007): “Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2-3, p. 739-789.

MERLO, Andrea (2016): “Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1427-1462.

MORRONE, Andrea (2001): *Il custode della ragionevolezza*, (Milano Giuffrè).

NISCO, Attilio (2017): “[Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per particolare tenuità del fatto](#)”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 160-171.

PADOVANI, Tullio (2015): “Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang”, in *Guida al diritto*, 15.

PALAZZO, Francesco Carlo (2019a): “Un “nuovo corso” della Corte costituzionale?”, in *Cassazione penale*, 7, pp. 2398-2400.

PALAZZO, Francesco Carlo (2019b): “[La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente](#)”, in *Sistema penale*, 19 dicembre 2019.

PALAZZO, Francesco Carlo (2014): “Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n.67/2014)”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1963-1722.

PALAZZO, Francesco Carlo (1998): “Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 350-384.

PANEBIANCO, Giuseppina (2021): “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale ridisegna il perimetro applicativo dell’art. 131-bis c.p.”, in *Giurisprudenza italiana*, 1, pp. 189-196.

PIZZORUSSO, Alessandro (1971): “Le norme sulla misura della pena e il controllo di ragionevolezza”, in *Giurisprudenza italiana*, 4, pp. 192-207.

PUGIOTTO, Andrea (2019): “Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 785-810.

PULITANÒ, Domenico (2017): “[La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali](#)”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, 2017, pp. 48-60.

PULITANÒ, Domenico (2008): “Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali”, in *Rivista italiana di diritto e procedura*, 3, pp. 1004-1037.

RECCHIA, Nicola (2020): *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, (Torino, Giappichelli).

RIVELLO, Pierpaolo (2017): “[Su una pronuncia della Corte costituzionale in materia di diritto penale militare](#)”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 11, pp. 187-204.

ROMANO, Mario (1992): “Meritevolezza di pena”, “Bisogno di pena” e teoria del reato”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 39-53.

ROMANO, Mario (1990): “Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 55-71.

ROXIN, Claus (1996): “Cause di giustificazione e scusanti, distinte da altre cause di giustificazione della pena”, in ID., *Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell’illecito penale* (ed. it. a cura di S. Moccia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 87-119.

SOTIS, Carlo (2012): “Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso - troppo? - sul serio»”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 906-914.

VALENTE, Federico (2021): “Ragionevolezza intrinseca e particolare tenuità del fatto: la Corte allarga i presupposti applicativi dell’art. 131-bis c.p. con un intervento solo apparentemente a “rime adeguate”, in *Cassazione penale*, 6, pp. 2015-2023.

VASSALLI, Giuliano (1960): “Cause di non punibilità”, in *Enciclopedia del diritto*, VI, (Milano, Giuffrè), pp. 623 ss.

VIGANÒ (2021): *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, (Torino, Giappichelli).

ZAGREBELSKY, Gustavo (1994): “Su tre aspetti della ragionevolezza”, in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici. Atti del seminario (Roma, 13-14 ottobre 1992)*, (Milano, Giuffrè), pp. 179-192.